

**ATTO COSTITUTIVO  
DELL'ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE (ONLUS)  
denominata "PORTAPERTE" con sede in CALTAGIRONE , via GIUSEPPE PITRE' , n.2**

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **DICIASETTE**, del mese di **OTTOBRE**, i sottoscritti signori:

- 1) **BASILOTTA SEBASTIANO** nato a [REDACTED] il [REDACTED]  
Residente a Caltagirone [REDACTED] C.F.: [REDACTED]
- 2) **CIANCIO MARINA** nata a [REDACTED] il [REDACTED]  
Residente a Caltagirone [REDACTED] C.F.: C [REDACTED]
- 3) **CULTRONA TERESA** nata a [REDACTED] il [REDACTED]  
Residente a Caltagirone [REDACTED] C.F.: [REDACTED]
- 4) **DI BERNARDO ANGELA** nata a [REDACTED] il [REDACTED]  
Residente a Caltagirone [REDACTED] 4 C.F.: [REDACTED]
- 5) **DI GREGORIO CINZIA** nata a [REDACTED] il [REDACTED]  
Residente a Caltagirone [REDACTED] C.F.: [REDACTED]
- 6) **PILUSO MARCO** nato a [REDACTED] il [REDACTED]  
Residente a Caltagirone [REDACTED] C.F.: [REDACTED]
- 7) **RISATA SALVATORE** nato a [REDACTED] il [REDACTED]  
Residente a Caltagirone [REDACTED] C.F.: [REDACTED]
- 8) **ROCCUZZO SEBASTIANO** nato a [REDACTED] il [REDACTED]  
Residente a Caltagirone [REDACTED] C.F.: [REDACTED]

convengono e deliberano di costituire l'Associazione denominata :

**"PORTAPERTE",  
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)**

**A)** La sede dell'Associazione è stabilita in Caltagirone , via G. PITRE' n. 2

**B)** L'Associazione ispirandosi ai principi della solidarietà sociale si prefigge come scopo di aiutare le famiglie/i soggetti che si trovano in situazioni di indigenza primaria, anche temporanea, oltre che di sostenere quella nuova classe di lavoratori che, pur in possesso di un'occupazione, vivono al di sotto della soglia di povertà (i cosiddetti working poors) per sopravvenute difficoltà lavorative, sociali e sanitarie (cibo, igiene, vestiario, supporto sanitario, materiale scolastico/ludico per bambini, ecc..) favorendo la costruzione di una rete di attori privati e pubblici che interagiscano per soddisfare le esigenze delle famiglie/dei soggetti indigenti presenti sul territorio affinché possano trovare un sostegno immediato per il cibo ed ogni altro genere primario necessario a sostenere una dignitosa vita quotidiana. L'Associazione intende offrire una possibilità concreta per superare la situazione di "crisi" e consentire, quindi, di aumentare il proprio livello di empowerment nonché offrire la possibilità di instaurare rapporti umani positivi: un fattore non scontato per chi si è ritrovato da un giorno all'altro in una situazione di forte disagio sociale.

**C)** I soci approvano e dichiarano di accettare lo statuto dell'Associazione, composto di n. 21 articoli, che costituisce parte integrante del presente atto al quale viene allegato sotto la lett. A) previa lettura a tutti i presenti.

D) I soci approvano e dichiarano di accettare il logo dell'Associazione rappresentato da una porta aperta verso un campo verde, un cuore di diversi colori con sopra la scritta ONLUS, un arcobaleno e alla base la scritta "**PortAperte**".

Il logo costituisce parte integrante del presente atto al quale viene allegato sotto la lett. B).

E) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi. Gli stessi, riuniti in Assemblea, eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione per i primi tre anni, nelle persone dei signori :

- 1) **BASILOTTA SEBASTIANO**
- 2) **CIANCIO MARINA**
- 3) **CULTRONA TERESA**
- 4) **DI BERNARDO ANGELA**
- 5) **DI GREGORIO CINZIA**
- 6) **PILUSO MARCO**
- 7) **RISATA SALVATORE**
- 8) **ROCCUZZO SEBASTIANO**

I suddetti consiglieri eleggono:

- a) alla carica di **Presidente** il Sig. PILUSO MARCO.
- b) alla carica di **Vicepresidente** la Sig.ra CIANCIO MARINA.
- c) alla carica di **Segretario** la Sig.ra DI GREGORIO CINZIA.
- d) alla carica di **Tesoriere** il Sig. RISATA SALVATORE.
- e) alla carica di Consigliere il Sig. BASILOTTA SEBASTIANO.
- f) alla carica di Consigliere la Sig.ra CULTRONA TERESA.
- g) alla carica di Consigliere la Sig.ra DI BERNARDO ANGELA.
- h) alla carica di Consigliere il Sig. ROCCUZZO SEBASTIANO.

i quali dichiarano tutti di accettare la carica.

Il designato Presidente dell'Associazione provvederà tempestivamente allo svolgimento degli adempimenti di legge.

Le spese inerenti alla registrazione del presente atto saranno a carico dell'Associazione. Per il presente atto l'Associazione richiede l'esenzione dall'imposta di bollo ed, in generale, il trattamento tributario previsto dal D. Lgs. 460/97.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to Basilotta Sebastiano  
F.to Ciancio Marina  
F.to Cultrona Teresa  
F.to Di Bernardo Angela  
F.to Di Gregorio Cinzia  
F.to Piluso Marco  
F.to Risata Salvatore  
F.to RoccuZZo Sebastiano

# STATUTO

## ART.1

### DENOMINAZIONE E SEDE

1.E' costituita l'Associazione denominata "**PorteAperte**" - ONLUS", ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Attività Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

2.L'Associazione ha sede in Caltagirone, Via Giuseppe Pitre n.2

3.La variazione della sede nell'ambito del Comune di Caltagirone non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

3.La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art.10.-

## ART.2

### SCOPI E FINALITA'

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro, la quale ispirandosi ai principi della solidarietà sociale si prefigge come scopo di **aiutare** le famiglie/ soggetti che si trovano in situazioni di indigenza primaria, anche temporanea, oltre che di **sostenere** quella nuova classe di lavoratori che, pur in possesso di un'occupazione, vivono al di sotto della soglia di povertà (i cosiddetti working poors) per sopravvenute difficoltà lavorative, sociali e sanitarie (cibo, igiene, vestiario, supporto sanitario, materiale scolastico/ludico per bambini, ecc..) favorendo la costruzione di una rete di attori privati e pubblici che interagiscano per soddisfare le esigenze delle famiglie/dei soggetti indigenti presenti sul territorio affinché possano trovare un sostegno immediato per il cibo ed ogni altro genere primario necessario a sostenere una dignitosa vita quotidiana.

L'Associazione intende offrire una possibilità concreta per superare la situazione di "crisi" e consentire, quindi, di aumentare il proprio livello di empowerment nonché offrire la possibilità di instaurare **rapporti umani positivi**: un fattore non scontato per chi si è ritrovato da un giorno all'altro in una situazione di forte disagio sociale.

## Art.3

### ATTIVITA'

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone:

- a) di creare **market solidali** di cibo e generi di prima necessità: gli utenti potranno recarsi ai punti di distribuzione previa segnalazione comprovata. Le segnalazioni potranno pervenire da privati e/o da enti territoriali pubblici/privati che svolgono attività sociali di sostegno (*Comune, Parrocchie, Caritas, associazioni Onlus,...*) previa verifica e accertamenti del caso. L'associazione attiverà esperienze diffuse di percorsi partecipati, coinvolgendo le imprese private, le quali doneranno i generi alimentari e di prima necessità, per fronteggiare insieme i problemi quotidiani: ripensare i servizi insieme alle imprese attraverso un sistema di pratiche partecipative.
- b) di gestire un **centro di ascolto e primo intervento** per la distribuzione di viveri ed indumenti, rivolto a poveri, emarginati, immigrati, ex carcerati, senza fissa dimora, nomadi e profughi;
- c) di prestare **servizio di trasporto ed accompagnamento** per persone anziane, persone disabili e per tutti coloro che si trovano impossibilitati a muoversi senza un aiuto;

- d) di realizzare l'**assistenza a famiglie/soggetti** nelle diverse forme richieste dai bisogni collegati alla loro condizione (solitudine, disagio, indigenza, assistenza nelle sue varie forme ecc.);
- e) di sollecitare, favorire e realizzare **progetti riguardanti le strutture ed i servizi** rivolti a famiglie/soggetti (domiciliari, residenziali, diurni, privati, pubblici, ecc.), secondo criteri di pluralismo, flessibilità ed integrazione;
- f) di portare, con servizi tempestivi, anche collaborando con i servizi sociali territoriali, **aiuto concreto** a famiglie/soggetti che siano comunque in difficoltà, nei limiti delle risorse;
- g) di essere un **sostegno operativo** per le famiglie/soggetti che hanno nel proprio nucleo familiare persone anziane, in caso di reali difficoltà familiari o di temporaneo impedimento per gli stessi all'assistenza;
- h) di svolgere **un'azione educativa** verso le famiglie degli assistiti in modo che le stesse siano sensibilizzate a prendersi cura del familiare anziano;
- i) di costituire un **punto di riferimento e di affidamento** per soggetti bisognosi, dando loro sicurezza morale e psicologica nei casi di solitudine/difficoltà, anche utilizzando i mezzi di comunicazione sociale (sportello telematico, ecc.);
- j) di programmare **percorsi personalizzati rivolti a ragazzi** in difficoltà o a rischio di emarginazione sociale aiutandoli a studiare, nel ripasso delle materie o prevedendo, nel caso di studenti stranieri, dei corsi di lingua italiana;
- k) di assicurare salvaguardia, tutela e difesa di ogni essere umano e della sua dignità offrendo una **prima consulenza legale** e, laddove possibile, **difese gratuite** a favore di soggetti emarginati, in condizioni di disagio sociale e/o economico.  
L'associazione, per svolgere le proprie attività, si avvale in maniera prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite di avvocati vicini ai temi della solidarietà.  
Organizza iniziative di sensibilizzazione della comunità locale e corsi di formazione legale per volontari e operatori sociali che svolgono un'attività coordinata con quella dell'organizzazione.
- l) di sviluppare, in contrapposizione alla cultura dell'indifferenza verso le famiglie/soggetti, un'**azione di solidarietà** promuovendo, attraverso il servizio concreto, una reale sensibilizzazione ed una mentalità di accoglienza e di disponibilità verso le stesse;
- m) di offrire a chi ha tempo libero la possibilità di **rendersi utili** nell'assistenza alle famiglie/soggetti, in particolare valorizzando e stimolando la partecipazione e l'attenzione dei pensionati più giovani ed efficienti;
- n) di essere un **punto di riferimento di un volontariato organizzato** sul territorio per l'assistenza alle famiglie/soggetti, evitando dispersioni di energie e favorendo lo sviluppo di sinergie in rete nell'azione dei gruppi e associazioni di volontariato nonché della cooperazione sociale;
- o) di **sollecitare e promuovere** politiche sociali e culturali innovative per contribuire permanentemente ad una logica di servizi sociali che salvaguardino la dignità della persona in ogni circostanza di solitudine e di malattia;
- p) di **organizzare corsi di formazione** per volontari che intendano, anche in funzione della loro successiva adesione all'associazione, offrire la loro attività per svolgere servizio personale, volontario e gratuito di assistenza alle famiglie/soggetti e coordinarli.

2. Nel perseguimento delle finalità indicate l'Associazione assume come proprio principio ispiratore, fondamentale e qualificante, la difesa e la promozione della vita umana e della dignità della persona, specie nelle situazioni di maggiore debolezza.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione, principalmente ma non esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.  
Altresì le attività saranno svolte mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
5. L'associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.
6. L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n.460 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 4 SOCI**

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione oltre i soci fondatori, tutti coloro che condividono lo spirito e gli ideali, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, intendono impegnarsi personalmente, gratuitamente e spontaneamente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.
2. I soci si distinguono in:
  - a. **Soci fondatori**
  - b. **Soci ordinari**
  - c. **Soci benemeriti**

**Soci Fondatori** sono quelli che hanno costituito l'Associazione presenti nell'atto costitutivo allegato al presente Statuto. Essi hanno il compito di dare gli indirizzi dell'attività all'Associazione, di vigilare sul perseguimento dell'attività sociale e di garantire il rispetto del presente Statuto.

Questi sono membri di diritto del primo Consiglio Direttivo, e nel rapporto di 2/3 nei successivi.

**Soci Ordinari** sono coloro i quali, previa domanda di ammissione e relativa accettazione dal parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'Associazione.

La presentazione della domanda deve essere controfirmata da almeno due soci che garantiscano della condotta dello stesso.

I nuovi soci sono ammessi con riserva, dovranno sostenere un periodo di prova di tre mesi e partecipare ad eventuali corsi di formazione.

Decorsi i tre mesi il Consiglio Direttivo delibererà sull'ammissione definitiva del nuovo socio.

**Soci Benemeriti** sono coloro i quali per la frequentazione dell'Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività o fornito aiuti materiali in favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione.

Tale qualifica viene conferita dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo a persone fisiche, Società, Associazioni, Gruppi riconosciuti e non, Enti pubblici/privati.

3. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
4. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art.5

**Art . 5**  
**CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE**

1. L'ammissione di un nuovo socio, deliberata dal Consiglio Direttivo successivamente al periodo di prova, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato e controfirmata da due soci, con la quale si impegna di rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione nonché a versare annualmente la relativa quota associativa.
2. Nella domanda il richiedente dovrà espressamente precisare oltre al nome e cognome, luogo di nascita, residenza e professione:
  - a. la disponibilità di tempo che si impegna a dedicare all'Associazione ed alle attività sociali;
  - b. eventuali, titoli, specializzazione, abilitazioni o precedenti esperienze nel campo del volontariato;
  - c. dichiarazione contenente la disponibilità a svolgere la propria attività in modo personale, volontario e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà, senza alcun intento di trarne qualsiasi beneficio.
3. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
4. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.  
Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
5. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.
6. La qualità di Socio si perde:
  - per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'associazione;
  - per causa di morte;
  - per esclusione conseguente a
    - a. comportamento contrastante gli scopi dell'Associazione;
    - b. morosità dal mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 15 giorni dall'eventuale sollecito scritto;
    - c. mancato rispetto dei doveri statuari e regolamentari;
    - d. comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione.
7. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri e formalmente comunicata al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'esclusione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.  
In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
9. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

**Art . 6**  
**Diritti e Doveri dei soci**

- 1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività. In modo particolare:
  - a) I soci hanno diritto:
    - di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e

avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- i soci devono essere assicurati dall'organizzazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

b) I soci sono obbligati:

1. all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
2. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
3. al pagamento nei termini della quota associativa. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

## **Art . 7**

### **Organi dell' Associazione**

1) Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente
- Il Collegio dei revisori dei conti

## **Art . 8**

### **Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei soci, organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.
4. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 2 (due) associati.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età.  
In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/3 (un terzo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione avviene mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la sede sociale o nella bacheca esterna dell'Associazione oppure inoltrata per iscritto o altro mezzo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno almeno otto giorni prima dell'Assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima.
8. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
9. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
10. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per il trasferimento della sede legale oppure per lo scioglimento

dell' associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

### **Art . 9 Assemblea ordinaria dei Soci**

1. L'assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
  - approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
  - discute ed approva i programmi di attività;
  - elegge i componenti del Consiglio Direttivo per 2/3 fra i soci fondatori e per 1/3 (o in mancanza di soci fondatori), fra i soci ordinari in possesso del requisito dell'anzianità previsto dal successivo art.11/1;
  - elegge i componenti del Collegio dei revisori dei Conti;
  - approva eventuali regolamenti e relative variazioni;
  - determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
  - delibera sull'esclusione dei soci;
  - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese pubbliche e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del presidente.

### **Art . 10 Assemblea straordinaria dei Soci**

1. L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.
2. All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
  - deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
  - deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  - deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
3. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 8 e 9.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
5. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
6. Le deliberazioni assembleari devono essere rese pubbliche e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del presidente.

## Art . 11 Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto minimo da 5 consiglieri fino ad un massimo di 9 e dura in carica 3 anni. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo. I soci ordinari eletti nel Consiglio direttivo sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi.
2. Il Consiglio Direttivo, successivo al primo, deve essere formato per 2/3 da soci fondatori e 1/3 da soci ordinari che abbiano maturato almeno due anni -effettivi e continui- di anzianità.
3. Nel caso di dimissioni o cessazione di uno o più consiglieri (Soci fondatori e/o Soci ordinari) si procederà alla convocazione dell'Assemblea dei soci per l'elezione dei Consiglieri (Soci fondatori e/o Soci ordinari) in sostituzione di quelli dimessisi o cessati. Questi rimarranno in carica per il tempo che residua alla scadenza originaria del mandato.
4. Qualora non sia possibile eleggere un consiglio direttivo con la presenza dei 2/3 di soci fondatori l'Assemblea dei soci provvederà ad eleggere i componenti scegliendolo tra i soci ordinari che siano sempre in possesso del requisito di anzianità di cui al punto 2).
5. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, un Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
6. Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.
7. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo, ove possibile, al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
8. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli, unitamente al Tesoriere, spetta altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti.
9. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
10. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni, e da tenersi entro i successivi trenta, curando l'ordinaria amministrazione.
11. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività espletate per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea con apposito regolamento.
12. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
- d. sottopone all'Assemblea eventuali ricorsi per esclusione di soci;

- e. fissa le quote sociali annue per gli associati;
  - f. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
  - g. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione.
  - h. decide sugli investimenti patrimoniali;
  - i. nomina e revoca dirigenti, collaboratori e consulenti, dipendenti e personale educatore ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
13. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
  14. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 dei componenti.
  15. La convocazione è inoltrata per iscritto con otto giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
  16. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
  17. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente

## **Art . 12** **Il Presidente**

1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile fino a un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature: in questo caso può essere rieletto il Presidente uscente.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad un altro consigliere.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

## **Art . 13** **Comitati Tecnici**

1. Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

## **Articolo 14**

### **Libri dell'Associazione**

Oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge, l'Associazione provvede alla tenuta di:

- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti;
- libro degli aderenti all'Associazione.

## **Articolo 15**

### **Collegio dei Revisori dei Conti**

1. La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci.
2. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
3. I membri del Collegio dei Revisori sono rieleggibili.
4. I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, redigono relazione scritta in ordine ai bilanci.
5. Tale organo verrà nominato nel caso in cui i proventi dell'attività svolta dall'Associazione superino, per due anni consecutivi, l'ammontare di euro 1.032.913,80 (unmilionetrentaduemilanovecentotredici virgola ottanta) o quanto indicato dalle leggi vigenti in materia.

## **Patrimonio ed esercizio finanziario**

### **Art. 16**

1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:
  - a. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
  - b. contributi, erogazioni e lasciti pervenuti all'Associazione;
  - c. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
  - Quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
  - Contributi di privati;
  - Contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
  - Contributi di organismi europei e/o internazionali;
  - Donazioni e lasciti testamentari;
  - Proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

### **Art.17**

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.  
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

### **Art.18**

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto

economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

3. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.
4. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione almeno 30 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

## **Scioglimento**

### **Art. 19**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Norme finali**

### **Art.20**

#### **Collegio Arbitrale**

1. La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio inappellabile di un Collegio Arbitrale, composto da tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo di comune accordo, i quali giudicheranno "ex bono ed ex equo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

### **Art.21**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

4 \_\_\_\_\_

5 \_\_\_\_\_

6 \_\_\_\_\_

7 \_\_\_\_\_

8 \_\_\_\_\_